

**REGOLAMENTO PER LE LINEE GUIDA
SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICA-
ZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' E SULL'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI
DOCUMENTI**

**(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa - DPR 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni)**

Art. 1 "Richiamo alle disposizioni generali"

La Camera di commercio non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in suo possesso o in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni o che comunque la Camera di commercio stessa sia tenuta a certificare.

In questi casi l'Ente è tenuto ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, su indicazione, da parte dell'interessato, dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, oppure ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

La richiesta dell'atto o del certificato o la mancata accettazione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti della Camera di commercio costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Costituisce inoltre violazione dei doveri d'ufficio il rifiuto del dipendente di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere soltanto le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza del dichiarante, previste dalla legge o da regolamenti, e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite; hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire e sono rese a titolo definitivo, poiché non sussiste l'obbligo di produrre, in seguito, la relativa documentazione.

I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive ricevute nell'ambito di propri procedimenti amministrativi, l'acquisizione diretta dei documenti e i riscontri effettuati per altri soggetti sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici o provvedimenti.

Art. 2 "Contenuto delle dichiarazioni"

Gli uffici, nel predisporre i moduli per le istanze o per le eventuali dichiarazioni sostitutive relative ai procedimenti di competenza, devono inserire le necessarie formule per le dichiarazioni sostitutive.

Nei moduli deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del testo unico, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Deve essere inoltre inserita l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Gli interessati possono utilizzare i moduli predisposti oppure produrre istanze e dichiarazioni (in regola con la normativa in materia di imposta di bollo) in forma libera; tuttavia il testo dovrà comprendere tutti i dati richiesti per il procedimento cui si riferiscono.

Le istanze e le dichiarazioni sono firmate in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure sottoscritte e presentate allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma digitale oppure quando il sottoscrittore è identificabile tramite la carta di identità elettronica. In caso di invio tramite fax, devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità valido.

Art. 3 "Modalità dei controlli"

Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, gli uffici della Camera di commercio compiono verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto delle dichiarazioni o che, in ogni caso, sono in possesso di dati e informazioni relative agli stessi.

Le verifiche dirette sono eseguite accedendo alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico fra banche dati.

Le verifiche indirette sono compiute, anche attraverso strumenti telematici e informatici, richiedendo conferma scritta ai competenti uffici dell'Amministrazione che detiene i dati.

Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, gli uffici dell'Ente possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti, effettuare visite ispettive per verificare situazioni di fatto e indagini presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4 "Criteri per l'effettuazione dei controlli"

I controlli possono essere preventivi o successivi; i primi sono compiuti durante l'iter del procedimento, i secondi dopo l'adozione dei provvedimenti.

Controlli in caso di ragionevole dubbio:

- ogni volta che l'operatore che svolge l'istruttoria ha un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni sostitutive presentate, adeguatamente motivato e non basato su generiche supposizioni, deve darne informazione al responsabile del procedimento per l'attivazione del controllo;
- il controllo va effettuato per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni e omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intenda fornire all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione;
- va inoltre effettuato quando nelle autocertificazioni le situazioni descritte siano indeterminate e non consentano il loro raffronto con documenti o elementi di riscontro paragonabili;
- va effettuato anche in seguito a segnalazione da parte di altra Pubblica Amministrazione o, previa valutazione da parte del dirigente, da parte di altri soggetti.

Controlli a campione:

- almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive presentate in ciascun semestre (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre) deve essere controllato; in via prioritaria devono essere controllate quelle legate a procedimenti amministrativi che comportano, da parte della Camera di commercio, l'erogazione di somme pari o superiori a € 10.000,00;
- il Segretario Generale può autorizzare percentuali di controllo inferiori al dieci per cento, in considerazione del numero particolarmente elevato di dichiarazioni sostitutive presentate in relazione a procedimenti determinati;
- i dirigenti impartiscono disposizioni agli addetti sui criteri per la scelta dei campioni (nel rispetto della percentuale minima del 10%) e sulle modalità operative, anche sulla base del numero delle dichiarazioni ricevute, della loro tipologia, degli strumenti tecnologici e del personale a disposizione;
- i dirigenti possono stabilire che, per determinate tipologie di dichiarazioni sostitutive, la percentuale del

10% di controllo sia aumentata in considerazione del particolare contenuto del dato dichiarato.

Art. 5 "Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni"

Se nel corso dei controlli vengono rilevati errori e/o imprecisioni che non costituiscono falsità, il responsabile del procedimento invita, con richiesta scritta, i soggetti interessati a integrare o a rettificare le dichiarazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; a titolo esemplificativo, la procedura può essere utilizzata quando l'informazione fornita è evidentemente errata e imprecisa e quando la stessa può essere sanata con una successiva dichiarazione.

Il responsabile del procedimento deve verificare:

- l'evidenza dell'errore;
- la possibilità di essere sanato con dichiarazioni integrative.

La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, ma non la sostanza del contenuto delle dichiarazioni.

In mancanza di regolarizzazione, l'interessato sarà escluso, con provvedimento formale del responsabile, dal procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa.

Art. 6 "Riscontro di false dichiarazioni"

Quando dal controllo dei contenuti delle dichiarazioni emergano elementi di falsità, il responsabile del procedimento ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Inoltre il responsabile del procedimento, nel caso la falsità sia stata rilevata in fase di controllo preventivo, dovrà attivarsi per escludere il soggetto che abbia dichiarato il falso dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione; nel caso la falsità sia stata rilevata in fase di controllo successivo, dovrà invece attivarsi perché venga immediatamente adottato un provvedimento di revoca e di esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate.

Art. 7 "Controlli effettuati dalla Camera di commercio per conto di altre amministrazioni e su richiesta di privati"

Gli uffici della Camera di commercio sono tenuti a svolgere verifiche indirette e ad agevolare verifiche dirette su di-

chiarazioni sostitutive per conto di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori ed esercenti di pubblici servizi, nei termini stabiliti da eventuali intese.

L'estrazione di eventuali documenti e la loro stampa (solo nel caso sia costituita da oltre 20 pagine) sono soggette al pagamento da parte del richiedente di un rimborso spese a copertura del costo informatico e del costo della carta, stabilito con provvedimento su indicazione del dirigente di settore.

Quando il controllo riguarda dichiarazioni sostitutive presentate a privati che le abbiano accettate, la Camera di commercio fornisce, previo accordo con i soggetti stessi con previsione di rimborso delle spese, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in proprio possesso, su richiesta del soggetto privato e corredata del consenso del dichiarante.

Le comunicazioni della Camera di commercio devono contenere l'indicazione dell'esito del controllo, dell'ufficio controllante, del responsabile del procedimento e della data di effettuazione del controllo.

Per lo scambio delle comunicazioni possono essere utilizzati strumenti informatici e telematici, inclusi fax e posta elettronica, che permettano di identificare l'interlocutore.

Art. 8 "Interconnessione delle banche dati"

La Camera di commercio promuove, in condizioni di reciprocità, senza oneri e con modalità certe di identificazione, la possibilità di vicendevole consultazione delle banche dati con le altre Pubbliche Amministrazioni con le quali frequentemente si instaurino rapporti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 9 "Entrata in vigore"

Questo regolamento entra in vigore il primo gennaio 2009.